

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – ROMA**

**RICORSO**

Per i signori:

COGNOME E NOME	CODICE FISCALE	DATA DI NASCITA	LUOGO DI NASCITA
Accardo Francesca Sofia	CCRFNC04S69G273H	29/11/2004	Palermo
Alati Cesare	LTACSR04R21H703X	21/10/2004	Salerno
Alberghini Anna	LBRNNA04T62A944G	22/12/2004	Bologna
Alfieri Ludovica	LFRLVC01T41B506L	01/12/2001	Campi Salentina
Allevato Francesco	LLVFNC04M30A773G	30/08/2004	Belvedere Marittimo
Alterini Elena	LTRLNE04S49B036Y	09/11/2004	Borgo San Lorenzo
Ambrosio Beatrice	MBRBRC04A59F839O	19/01/2004	Napoli
ANGELONE FEDERICA	NGLFRC05A49D790D	09/01/2005	Frattaminore
Aniello Annunziata	NNNNLL02L29G813O	29/07/2002	Pompei
Anile Filippo	NLAFPP00D12F241F	12/04/2000	Mirano
Arbia Carlo Pio	RBACLP03D22G190N	22/04/2003	OTTAVIANO
Aufieri Federica	FRAFRC04L41A662H	01/07/2004	Bari
Avino Marianna	VNAMNN04P64A509W	24/09/2004	Avellino
barela livia	brllvi04c70h501k	30/03/2004	roma
Barillà Greta	BRLGRT01P46G791G	06/09/2001	Polistena
Barone Giulia	BRNGLI04R45G273G	05/10/2004	Palermo
Battista Lorenzo	BTTLNZ05A15C710B	15/01/2005	Cinquefrondi
Bentivegna Francesco	BNTFNC04R20G273R	20/10/2004	palermo
Borrelli Giovanni	BRRGNN04M31D612K	31/08/2004	Firenze
Bosco Benedetta	BSCBDT03D50A794Y	10/04/2003	Bergamo
Buccoliero Matteo	BCCMTT04S22B180I	22/11/2004	Brindisi
Cabras Chiara	CBRCHR03P52D969O	12/09/2003	Genova
Calabrò Davide	CLBDVD03C29B354I	29/03/2003	Cagliari
Campo Andrea Maria	CMPNRM04H53D960O	13/06/2004	Gela
Campo Angelo	CMPNGL03E31D960C	31/05/2003	Gela
Canestrari Irma	CNSRMI04S6	22/11/2004	Legnano
Cantagallo Leonardo Enevio	CNTLRD04H08G482T	08/06/2004	Pescara
Cappotto Lavinia	CPPLVN03M64D653U	24/08/2003	Foligno
Cascone Maria	CSCMRA05C50G813U	10/03/2005	Pompei

Castet Camilla	CSTCLLO3D42H501Q	02/04/2003	Roma
Chianetta Clara	CHNCLR04H55A089V	15/06/2004	Agrigento
Chiaramonte Luciano	CHRLCN05D19G273F	19/04/2005	Palermo
cipani alice	CPNLCA04T50D612B	10/12/2004	Firenze
Cirà Alessandro Giuseppe	CRILSN04B17A089A	17/02/2004	Agrigento
Cofini Giada	CFNGDI03E70A515V	30/05/2003	Avezzano
Conte Lorenzo	CNTLNZ04SG273J	23/11/2004	Palermo
Corigliano Ludovica	CRGLVC04L45D612G	05/07/2004	Firenze
Criscione Benedetta	CRSBDT05A69H163L	29/01/2005	Ragusa
Cugliari Greta	CGLGRT04S42L219I	02/11/2004	Torino
cuscio gabriel	CSCGRL05C01A089Q	01/03/2005	Agrigento
cutrona letizia	CTRLTZ04C70G273V	30/03/2004	Palermo
D'Amato Federico Pio	DMTFRC02P09B602S	09/09/2002	Canicatti
De Angelis susanna	DNGSNN04T54F205M	14/12/2004	Milano
De Lorenzo Naomi Emanuela	DLRNMN02E54F537E	14/05/2002	Vibo Valentia
De Matteo Vincenzo	DMTVCN96C30G273D	30/03/1996	Palermo
De Zan Annalisa	DZNNLS04T51M089X	11/12/2004	Vittorio Veneto
Del Coco Beatrice Anna	DLCBRC03L65E506P	25/07/2003	Lecce
Di Bari Micaela	DBRMCL03L63H096T	23/07/2003	Putignano
Di Cicco Giulia	DCCGLI02T45C034D	05/12/2002	Cassino
Di Clemente Diletta	DCLDTT05D67G478W	27/04/2005	Perugia
DI SALVO REBECCA	DSL RCC04T66C351D	26/12/2004	CATANIA
Fazzi Agnese Celeste	FZZGSC04H52E506P	12/07/2004	Lecce
Fiorentini Martina	FRNMRTN03S51H501A	11/11/2003	Roma
Fiorillo Stefano	FRLSFN05A13A341A	13/01/2005	Aprilia
Fiume Francesco Pio	FMIFNCO3E30E506Q	30/05/2003	Lecce
Fracassi Sarà	FRC SRA04R49I480V	09/10/2004	Savona
FRACELLA ANDREINA	FRCNRN03C55F842Z	15/03/2003	NARDO'
Frau Gabriele	FRAGRL97P10E625T	10/09/1997	Livorno
Gatto Vittoria Maria	GTTVTR04P55C351K	15/09/2004	Catania
Giove Matilde Anna	GVIMLD04M70G478Q	30/08/2004	perugia
Gradia Asia	GRDSAI02L65I639J	25/07/2002	Serra San Bruno
Guerci Guendalina	GRCGDL03L44H501Y	04/07/2003	ROMA

IANCHELLO GUIDO	NCHGDU04T15M208L	15/12/2004	LAMEZIA TERME
La Corcia Laura	LCRLRA04M64H269G	24/08/2004	Ribera
La Russa Antonino	LRSNNN95H01L112J	01/06/1995	Termini Imerese
Licata Giorgia Verbena	LCTGGV04R60F537Q	20/10/2004	Vibo Valentia
Lofaro Giusy	LFRGSY04P57H224I	17/09/2004	Reggio di Calabria
Longa Maria Vittoria	Lngmvt05p48h501v	08/09/2005	Roma
Longo Vincenzo	LNGVCN98E19C351P	19/05/1998	Catania
Lowenthal Pietro	LWNPTR02T27G273X	27/12/2002	Palermo
Maceo Antonino	MCANNN04R06C927H	06/10/2004	Comiso
Mallia Carla Maria	MLLCLM05C41B602J	01/03/2005	Canicattì
Mandalà Alessandro	MNDLSN03S14G273V	14/11/2003	Palermo
Manglaviti Francesca	MNGFNC04S48F112U	08/11/2004	Melito di Porto Salvo
manni stella	MNNSLL04S43H501C	03/11/2004	Roma
Margarese Martina	MRGMTN97M51G273J	11/08/1997	Palermo
Mete Alessia	MTELSS04M56M208K	16/08/2004	Lamezia Terme
Micalizzi Stellario	MCLSLL95M25F158P	25/08/1995	Messina
Nucera Simona Stela	NCRSNS02E48Z104Z	08/05/2002	Nikopol (Bulgaria)
Orelli Lorenzo	RLLLZN03D08D653J	08/04/2003	Foligno
Panelli Daniele	PNLDNL04P03F839N	03/09/2004	Napoli (NA)
Patti Elisa	PTTLSE04H48G273D	08/06/2004	PALERMO
Piccirilli Maria Giovanna	PCCMGV05D62F839A	22/04/2005	Napoli
Ponsanu Roberto	PNSRRT89B21H501S	21/02/1989	Roma
putzolu monica	PTZMNC03H49B354R	09/06/2003	cagliari
Raimo Lorenzo	RMALNZ04R02Z127J	02/10/2004	Danzica
Rapisarda Carlo Alberto	RPSCLL04C20C351B	20/03/2004	Catania
Riela Maria Grazia	RLIMGR04L62D960D	22/07/2004	Gela
Romano Emanuele	RMNMNL02T27F892B	27/12/2002	Nicosia
Sarcinella Francesco Pio	SRCFNC04P04G942K	04/09/2004	Potenza
Schiavone Alessandro	SCHLSN03R28F839S	28/10/2003	Napoli
Segreto Pasquale	SGRPQL04R28F839K	28/10/2004	Napoli
Sella Fabrizio Nino	SLLFRZ04D20F839Y	20/04/2004	Napoli
Senneca Lucrezia	SNNLRZ04M62E202H	22/08/2004	Grosseto
Spaccino Aurora	SPCRRRA04E66G478D	26/05/2004	Perugia

Spanu Francesca	SPNFNC04M42I452D	02/08/2004	Sassari
Sparascio sarah	SPRSRH02H65G752K	25/06/2002	Poggibonsi
Suatoni Gaia	STNGAI03M4H501R	04/08/2003	Roma
Tallarita Asia Grazia	TLLSRZ04L58B157G	18/07/2004	Brescia
Tiano Miriam	TNIMRM04T65D086N	25/12/2004	Cosenza
Tomassini Irene	TMSRNI03A48A345F	08/01/2003	L'Aquila
Toteda Serena Anna	TTDSNN04L66D086S	26/07/2004	Cosenza
Trentin Rebecca	TRNRCC04T53A944K	13/12/2004	Bologna
Tripoli Maria Laura	TRPMLR03P70G273D	30/09/2003	palermo
TURRISI BIAGIO	TRRBGI04L30G273X	30/07/2004	PALERMO
VACCA COSIMA MARIA	VCCMM82R57F152L	17/10/1982	MESAGNE (BR)
vasta Sofia	Vstsfo03m41h501d	01/08/2003	Roma

rappresentati e difesi, giuste procure rilasciate in calce al presente atto, dagli Avv.ti Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S; pec francescoleone@pec.it; tel. 0917794561, fax 091 7722955), Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D; pec simona.fell@pec.it; tel. 0917794561, fax 091 7722955) e Rosy Floriana Barbata (C.F. BRBRYF87P65D423C; pec florianabarbata@pec.it; tel. 0917794561, fax 091 7722955) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, in Roma, Lungotevere Marzio n. 3 e con domicilio digitale eletto come da pec da Registri di Giustizia, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi di cancelleria al fax 0917722955 ovvero ai seguenti indirizzi di pec: francescoleone@pec.it; simona.fell@pec.it; florianabarbata@pec.it,

#### CONTRO

- il **Ministero dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro *p.t.*;
- l'**Università degli Studi di Bari**, in persona del Rettore *p.t.*;
- l'**Università degli Studi della Basilicata**, in persona del Rettore *p.t.*;
- l'**Università degli Studi di Bologna**, in persona del Rettore *p.t.*;
- l'**Università degli Studi di Brescia**, in persona del Rettore *p.t.*;
- l'**Università degli Studi di Cagliari**, in persona del Rettore *p.t.*;
- l'**Università degli Studi della Campania "L. Vanvitelli"**, in persona del Rettore *p.t.*;
- l'**Università degli Studi di Chieti Pescara**, in persona del Rettore *p.t.*;

- **l'Università degli Studi di Catania**, in persona del Rettore p.t.;
- **l'Università degli Studi della Calabria**, in persona del Rettore p.t.;
- **l'Università degli Studi di Catanzaro**, in persona del Rettore p.t.;
- **l'Università degli Studi di Ferrara**, in persona del Rettore p.t.
- **l'Università degli Studi di Firenze**, in persona del Rettore p.t.
- **l'Università degli Studi di Foggia**, in persona del Rettore p.t.
- **l'Università degli Studi di Genova**, in persona del Rettore p.t.
- **l'Università degli Studi dell'Insubria - Varese**, in persona del Rettore p.t.;
- **l'Università degli Studi di L'Aquila**, in persona del Rettore p.t.;
- **l'Università degli Studi di Messina**, in persona del Rettore p.t.;
- **l'Università degli Studi di Milano Bicocca**, in persona del Rettore p.t.;
- **l'Università degli Studi di Milano Statale**, in persona del Rettore p.t.;
- **l'Università degli Studi di Modena – Reggio Emilia**, in persona del Rettore p.t.;
- **l'Università degli Studi del Molise**, in persona del Rettore p.t.;
- **l'Università degli Studi di Napoli Federico II**, in persona del Rettore p.t.;
- **l'Università degli Studi di Padova**, in persona del Rettore p.t.;
- **l'Università degli Studi di Palermo**, in persona del Rettore p.t.;
- **l'Università degli Studi di Parma**, in persona del Rettore p.t.;
- **l'Università degli Studi di Pavia**, in persona del Rettore p.t.
- **l'Università degli Studi di Perugia**, in persona del Rettore p.t.;
- **l'Università degli Studi di Piemonte Orientale**, in persona del Rettore p.t.;
- **l'Università degli Studi di Pisa**, in persona del Rettore p.t.
- **l'Università degli Studi politecnica delle Marche**, in persona del Rettore p.t.;
- **l'Università degli Studi di Roma La Sapienza**, in persona del Rettore p.t.;
- **l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata**, in persona del Rettore p.t.;
- **l'Università degli Studi di Salerno**, in persona del Rettore p.t.;
- **l'Università degli Studi del Salento (Lecce)**, in persona del Rettore p.t.;
- **l'Università degli Studi di Sassari**, in persona del Rettore p.t.;
- **l'Università degli Studi di Siena**, in persona del Rettore p.t.;

- l'**Università degli Studi di Torino**, in persona del Rettore p.t.;
- l'**Università degli Studi di Trieste**, in persona del Rettore p.t.;
- l'**Università degli Studi di Trento**, in persona del Rettore p.t.;
- l'**Università degli Studi di Udine**, in persona del Rettore p.t.;
- l'**Università degli Studi di Verona**, in persona del Rettore p.t.;
- il **CISIA – Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l'Accesso**, in persona del legale rappresentante p.t.;
- il **Consorzio Universitario CINECA**, in persona del legale rappresentante p.t.;
- il **Ministero della Salute**, in persona del Ministro p.t.;
- la **Presidenza del Consiglio dei Ministri**, in persona del Presidente del Consiglio p.t.;

#### E NEI CONFRONTI

- della **sig.ra Riadi Hayat**, C.F. RDIHYT99L64Z330J, posizione n. 17136, punteggio 57.42, prenotata nello scorrimento del 9 novembre 2023 in Medicina Messina MedBioTec, all'indirizzo pec: [hayat.riadi@pec.tsrn-pstrp.org](mailto:hayat.riadi@pec.tsrn-pstrp.org);

#### PER L'ANNULLAMENTO,

##### PREVIA CONCESSIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI

- del provvedimento di esclusione, per non aver confermato l'interesse nei termini e tempi di cui al punto 7, lettera d, Allegato n. 2° al D.D. n. 1925 del 30 novembre 2022, dalla graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'anno accademico 2023/2024, comunicato all'odierna parte ricorrente attraverso l'area riservata del portale accesso programmato 2023/2024;
- della previsione contenuta al punto 7, lettera d, Allegato 2 al D.D. n. 1925/2022, nella parte in cui non prevede alcuna eccezione al meccanismo di automatica decadenza dalla graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'anno accademico 2023/2024;
- della graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'anno accademico 2023/2024, pubblicata nell'area riservata del portale del CINECA il 5 settembre 2023, nella quale parte ricorrente risulta non ammessa al corso di Laurea in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria, nonché

dei successivi scorrimenti di graduatoria, pubblicati sul medesimo portale;

- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente.

#### **E PER L'ACCERTAMENTO**

del diritto di parte ricorrente di essere riammessa nella graduatoria del Corso di Laurea di Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria a.a. 2023/2024.

#### **NONCHÈ PER L'ACCERTAMENTO E LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A.**

#### **DELL'AMMINISTRAZIONE INTIMATA**

- all'adozione di relativo provvedimento di ammissione al corso di Laurea per cui è causa (Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria) e di ogni altra misura ritenuta opportuna da Codesto Ecc.mo TAR;

#### **FATTO**

Gli odierni ricorrenti hanno partecipato alla nuova prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria a.a. 2023/2024 c.d. TOLC-MED indetta dal Ministero dell'Università e della Ricerca con il D.M. del 24 settembre 2022, n. 1107 e con il successivo Decreto Direttoriale del 30 novembre 2022 n. 1925.

Tale nuova procedura concorsuale è stata caratterizzata da illegittimità ed errori ancora più gravi ed evidenti rispetto a quelle che - sembra quasi incredibile a dirsi, visto il contenzioso che, com'è ben noto all'Ecc.ma Sezione, si registra sul punto ormai da diversi anni - hanno caratterizzato il precedente sistema di accesso alle facoltà di Medicina e Odontoiatria.

Nello specifico, in effetti, il sistema c.d. Tolc-Med risulta censurabile per quel che concerne:

(i) la ripetizione delle stesse identiche domande in ciascun periodo di erogazione della prova, che ha comportato la violazione dei principi di imparzialità e trasparenza, di *par condicio* e di non discriminazione;

(ii) il meccanismo scientifico di cui si è fatto cenno poc'anzi, basato sul c.d. "punteggio equalizzato";

(iii) la scelta di suddividere il tempo massimo previsto per lo svolgimento del Tolc-Med per singola sezione;

(iv) l'errata determinazione del fabbisogno formativo per l'a.a. 2023/2024, il quale – ancora una volta – appare il frutto di un'istruttoria carente e approssimativa, in conflitto con i criteri dettati dall'art. 3 della L. 2 agosto 1999, n. 264.

Pertanto, gli odierni ricorrenti, con separati ricorsi incardinati dinanzi a Codesto Ecc.mo TAR del Lazio hanno chiesto l'annullamento, tra gli altri, della graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'anno accademico a.a. 2023/2024.

In particolare, i ricorrenti hanno lamentato l'illegittima attribuzione del proprio punteggio, insufficiente per ottenere un posto utile ai fini dell'immatricolazione, a causa delle numerose illegittimità e anomalie emerse in relazione allo svolgimento del nuovo test di ammissione a.a. 2023/2024.

Senonché nelle more della definizione del giudizio, gli odierni ricorrenti hanno seguito pedissequamente la procedura indicata dal punto 7, lettera d, Allegato 2° al D.D. n. 1925 del 30 novembre 2022 che sancisce l'obbligo di confermare l'interesse all'immatricolazione, per ogni scorrimento dei posti risultanti vacanti in base alle avvenute immatricolazioni e/o rinunce, con cadenza settimanale.

E invero, la procedura in esame prevede che ogni settimana viene aggiornata la graduatoria unica nazionale, in base agli scorrimenti intervenuti e che ogni candidato abbia a disposizione cinque giorni per poter accedere alla propria pagina personale sul portale [university.it](http://university.it) e confermare l'interesse all'immatricolazione.

Detta conferma viene effettuata esclusivamente attraverso una procedura informatica, in base alla quale il candidato manifesta la propria volontà con un semplice "click" e il sistema provvede in automatico a registrare la "dichiarazione" del candidato.

Ebbene, gli odierni ricorrenti, non avendo proceduto alla conferma di interesse all'immatricolazione, risultano rinunciatari e decaduti dalla graduatoria nazionale di merito.

Recentemente, in una fattispecie analoga a quella di specie, il Consiglio di Stato ha provveduto ad accogliere l'istanza cautelare di reinserimento in graduatoria del ricorrente avendo considerato che *"-viene in esame un caso di specie molto particolare, concernente la mancata ammissione al corso di studi universitari per la mancata conferma di interesse della candidata in occasione di uno degli scorrimenti di graduatoria, pur in presenza di un "log" dal quale risultano multipli accessi della medesima candidata al sito preposto proprio in data immediatamente successiva alla conoscenza dello scorrimento;*

*- la predetta peculiare fattispecie consente di ravvisare, id quod plerumque accidit, un diretto e specifico interesse della candidata all'evento, che verosimilmente non poteva non tradursi in una*

*adesione allo scorrimento;*

*- viene pertanto in rilievo il principio generale di buona fede che deve legare il rapporto fra cittadino ed amministrazione, e che in questo caso si salda con i principi costituzionali di non discriminazione e buon andamento e con il diritto allo studio dei capaci e meritevoli, posto che l'esito del mancato accoglimento sarebbe il sorpasso di candidati in posizione deteriore.*

*- non osta all'accoglimento né il riconosciuto ambito di discrezionalità tecnica, posto che la presente decisione ha ad oggetto l'accertamento della volontà dell'interessato e non la valutazione del funzionamento del meccanismo informatico, né l'unicità della graduatoria, considerata la possibilità di singole iscrizioni in soprannumero insieme ai candidati subentrati al posto degli appellanti secondo l'ordine di graduatoria;*

*- la domanda cautelare nella specifica fattispecie deve essere pertanto accolta, conseguendone l'obbligo dell'Amministrazione di consentire la tempestiva iscrizione con riserva dell'appellante secondo l'ordine di scorrimento) (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 14 aprile 2023, n. 1472).*

Peraltro, codesto Ecc.mo Collegio si è pronunciato su una fattispecie perfettamente identica alla presente, accogliendo l'istanza cautelare del ricorrente, *“Rilevata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda cautelare abbinata ai motivi aggiunti, secondo la prospettazione manifestata dalla ricorrente e volta a permanere nella graduatoria in esame al fine di beneficiare dei suoi scorrimenti”* (cfr. T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III, 8 marzo 2017, n. 1174).

E ancora, con sentenza, inerente la illegittimità del provvedimento di decadenza per la mancata conferma di interesse, codesta Ecc.ma Sezione ha ritenuto fondato nel merito la censura, accogliendo le deduzioni della perizia difensiva nella quale si rilevava che *“i file di log trasmessi dal Cineca non godono delle caratteristiche di integrità e di conformità previste dalla normativa vigente in quanto privi di marcatura temporale e firma digitale né è dato sapere da quale sistema i predetti log siano stati esportati e con quali strumenti sia stata realizzata la relativa generazione ma che, comunque, gli stessi non sono nella forma con a quale vengono generati dai server web e frutto di un'operazione di manipolazione quantomeno automatica”* (cfr. T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III bis, 15 marzo 2017, n. 3479).

La sanzione dell'esclusione derivante dalla omessa *“conferma di interesse alla immatricolazione”*, dunque, è illegittima ed è censurabile per i seguenti motivi di

***1. SULL'AVVENUTA DECADENZA DALLA GRADUATORIA NAZIONALE. Violazione e falsa applicazione della legge n. 264/1999 – Violazione e falsa applicazione degli art. 3, 33, 34***

***e 97 della costituzione – Violazione del giusto procedimento – Violazione dei principi di legalità, buon andamento e imparzialità dell'amministrazione – Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, ingiustizia manifesta – Eccesso di potere per sviamento dell'azione amministrativa dalla causa tipica***

Preliminarmente bisogna evidenziare che il provvedimento di decadenza dalla graduatoria di merito di parte ricorrente per non aver confermato l'interesse a permanervi, come disposto dal punto 7, lettera d, Allegato 2° al D.D. n. 1925 del 30 novembre 2022, è da ritenersi illegittimo.

La norma richiamata nello specifico prevede che “entro cinque giorni dal termine di cui alla lett. a) e, comunque, entro le ore 12:00 del quinto giorno successivo a ciascuno scorrimento, incluso il giorno di pubblicazione dello scorrimento ed esclusi il sabato ed i festivi, tutti i candidati, fatta eccezione per gli immatricolati, i rinunciatari all'immatricolazione offerta ed i candidati che rientrano nello status denominato “posti esauriti”, devono manifestare, a pena di decadenza, la conferma di interesse a rimanere nella graduatoria nell'area riservata del sito CINECA. In assenza di conferma di interesse il candidato è escluso dagli scorrimenti successivi delle graduatorie nazionali in cui è inserito e non conserva alcun diritto all'immatricolazione. **Non assume alcuna rilevanza la motivazione giustificativa della mancata conferma di interesse, in caso di impedimento, essendo la procedura informatica di durata minima ed eventualmente delegabile a terzi di fiducia nell'arco dei cinque giorni concessi per eseguire l'operazione di conferma**”.

Dunque, in maniera del tutto illogica e illegittima, la disposizione richiamata **non prevede alcuna eccezione al meccanismo di automatica decadenza dalla graduatoria.**

In conseguenza, risulta inevitabilmente e inesorabilmente escluso quel candidato che, per qualsivoglia ragione personale, non proceda alla manifestazione dell'interesse alla permanenza in graduatoria o non deleghi un terzo a effettuare siffatta operazione per sé (come suggerisce il dettato normativo).

Ebbene, al fine di dimostrare come il comportamento dell'Amministrazione sia assolutamente da censurare vale la pena ripercorrere sinteticamente la disciplina e la funzione svolta da tale istituto. Com'è noto, il candidato collocatosi in graduatoria, ma in posizione non immediatamente utile per l'immatricolazione, è tenuto, a pena di decadenza dalla medesima, a manifestare ogni settimana, potenzialmente per anni, il proprio interesse alla permanenza nella stessa, attraverso la schermata all'uopo destinata presente nella propria area riservata sul portale “Accesso programmato”.

Secondo l'Amministrazione ciò sarebbe funzionale alla gestione della graduatoria perché solo in tal modo si potrebbe gestire l'**assegnazione dei posti disponibili**, in caso di rinunce e/o altri meccanismi che conducono allo scorrimento della graduatoria.

Sul punto si deve tuttavia dissentire.

Difatti, tenuto conto che, di anno in anno, il D.M. che regola modalità e contenuti delle prove di accesso ai corsi di laurea in questione prevede che il candidato in posizione utile per l'immatricolazione debba procedere alla stessa nel termine stringente di 5 giorni, il fine di giungere alla completa assegnazione dei posti disponibili e alla possibilità di riassegnare il posto qualora fosse oggetto di rinuncia, verrebbe comunque conseguito anche in assenza dell'istituto della conferma d'interesse.

Basterebbe dare contezza in graduatoria, una volta trascorsi i 5 giorni destinati all'immatricolazione, dell'occorsa rinuncia.

Dal giorno successivo in effetti si potrebbe tranquillamente procedere a riassegnare quei posti ai candidati collocati successivamente oppure, in alternativa, si potrebbe decidere di adottare il sistema inverso che onera della dichiarazione di non interesse al posto chi non è più realmente interessato, essendo di numero di gran lunga inferiore i candidati che, dopo aver svolto il test, non sono più interessati all'immatricolazione.

E, invece, in maniera del tutto illogica e irrazionale si è inserito un istituto che fa decadere dalla graduatoria migliaia di candidati ancora interessati al posto per il sol fatto di aver avuto per una settimana “*su cento*” (su un numero potenzialmente indefinito di settimane) una dimenticanza, un impedimento o un qualsivoglia problema che li abbia indotti a non procedere entro i termini stringenti stabiliti dall'Amministrazione (**si ricordi, infatti, che lo scorrimento della graduatoria in alcuni casi è durato anche 3 anni!!**).

Non v'è chi non veda come tutto ciò sia inaccettabile.

**Pertanto, tale questione non è nuova a Codesto Ecc.mo Giudice Amministrativo che, proprio recentissimamente, si è espresso favorevolmente, accogliendo le ragioni di parte ricorrente e annullando il provvedimento con il quale è stato comunicato che il ricorrente risultava rinunciatario e decaduto dalla graduatoria.**

In particolare, **con la nota sentenza n. 10679 del 18 ottobre 2021**, codesto Ecc.ma Sezione, in un caso perfettamente identico a quello di specie, ha annullato il provvedimento di esclusione comunicato a parte ricorrente per non aver confermato l'interesse a permanere in graduatoria sulla

scorta che: “[...] **La procedura informatica di cui si avvale l’Ateneo, se utile e funzionale in generale per verificare la suddetta permanenza dell’interesse degli aspiranti studenti, anche al fine di agevolare la compilazione delle graduatorie in vista di eventuali scorrimenti, non può essere assunta a strumento unico e insindacabile – vista anche la strettissima e continua tempistica imposta – per stabilire la volontà del singolo** [...]”. In tal senso è quindi illegittimo l’Allegato 2 al D.M. n. 546/2016 che obbliga a indicare la necessità di tale manifestazione solo attraverso il sito informatico indicato (sul punto, v. TAR Lazio, Sez. II bis, 18.11.11, n. 1546, secondo cui deve necessariamente darsi prevalenza all’espressione sostanziale di volontà del concorrente), fermo restando che l’interesse specifico valutabile in concreto e per ragioni organizzative per ciascun Ateneo può essere quello alla immatricolazione e non alla mera permanenza in graduatoria”.

Con riguardo a questa fattispecie inoltre codesto Ecc.mo TAR, nella stessa occasione, ha avuto modo di precisare che **già il semplice attivarsi per promuovere un contenzioso per contestare la posizione in graduatoria, ovvero altre irregolarità correlate al concorso in esame, rendono evidente ed esplicita la volontà del candidato di permanere in graduatoria.**

E questo è il caso in cui è incorsa l’odierna parte ricorrente la quale ha dato mandato ad uno studio legale per contestare la regolarità del concorso in esame e, dunque, ha dato per scontato che questo fosse sufficiente a manifestare la sua volontà di permanere in graduatoria.

Ancor prima, sempre con riguardo a tale fattispecie, codesto Ecc.mo TAR, con la sentenza n. 4105/2018, ha avuto modo di chiarire che «***previsioni così stringenti e perentorie sul piano della tempistica (cinque giorni ...per la conferma di interesse...), per quanto comprensibili ai fini organizzativi, stante l’evidente rilevanza delle loro conseguenze applicative, debbono ragionevolmente coniugarsi con la previsione di meccanismi idonei a consentire agli interessati di porre rimedio, sia pure in tempi altrettanto brevi, ad eventuali disfunzioni di qualunque tipo o a eventi di “forza maggiore”***» (nello stesso senso anche TAR del Lazio – Roma, Sez. III, sent. 4744/2018; meno di recente Tar del Lazio – Roma, Sez. III, ord. 959/2017; Tar del Lazio – Roma, Sez. III, sent. 1781/2014).

Proprio in ragione di questi ripetuti accertamenti, in sede giurisdizionale, dell’illegittimità di una tale previsione non seguita da eccezioni giustificative che ne potessero neutralizzare gli infausti effetti, preme segnalare che l’analogo Decreto Ministeriale n. 277/2019 (per l’ammissione al corso di laurea in Medicina e in Odontoiatria per l’a.a. 2019/2020) aveva introdotto la possibilità di porre

rimedio, in presenza di specifici presupposti, alla automatica decadenza dalla graduatoria in caso di mancata manifestazione dell'interesse alla permanenza in seno alla stessa.

Tuttavia, contrariamente a quanto statuito e previsto per l'a.a. 2019/2020, in maniera del tutto illogica e illegittima, il Decreto Ministeriale odiernamente impugnato **non contiene alcuna clausola giustificativa al meccanismo di automatica decadenza dalla graduatoria.**

Anche l'odierna parte ricorrente, dunque, a causa della previsione di cui si tratta, è **rimasta esclusa dalla graduatoria senza possibilità di esservi riammessa, pur avendo un interesse effettivo a rimanervi!**

Ebbene, non v'è chi non veda l'illegittimità di una tale previsione.

Il Ministero recedendo dalla sua posizione ha modificato *in peius* il bando di concorso per ben quattro anni consecutivi (2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024).

Conseguentemente, in spregio a tutti i principi costituzionali e di legge sul giusto procedimento e sulla partecipazione allo stesso da parte del cittadino interessato, **l'Amministrazione resistente ha ingiustamente precluso alla radice al candidato incorso nella sanzione della decadenza della graduatoria per mancata conferma d'interesse la possibilità di porvi rimedio, non prevedendo peraltro un'eccezione alla regola.**

Orbene, l'impossibilità di contestare l'automatica decadenza dalla graduatoria per mancata conferma d'interesse attraverso l'inoltro di un'apposita “istanza di riammissione” è assolutamente illegittimità, del pari è assolutamente acclarata la grande lesione della sfera giuridica sofferta da parte ricorrente.

Se, infatti, l'Amministrazione – correttamente operando – avesse previsto per il corrente a.a. analoga norma, parte ricorrente avrebbe indubitabilmente potuto ottenere di essere reinserita in graduatoria e, in caso di diniego, di contestare in sede giurisdizionale lo stesso (dinieghi che, infatti, per l'a.a. 2019-2020 continuano ad essere annullati in sede giurisdizionale; si veda, da ultimo, Consiglio di Stato, Sez. VI, ord. 4711 e 3539 del, rispettivamente, 5 agosto e 16 giugno 2020).

Alla luce di quanto argomentato si chiede, prima di tutto, che parte ricorrente venga riammessa in graduatoria considerata la ragione ostativa che non le ha permesso di confermare l'interesse a permanere in graduatoria per causa non imputabile alla stessa.

Donde l'illegittimità dell'esclusione dalla graduatoria per mancata conferma di interesse di parte ricorrente.

## **ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI**

Alla luce del *fumus boni iuris* risultante dalle considerazioni che precedono e del *periculum in mora* di cui immediatamente si dirà, si chiede che codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale voglia disporre l'immatricolazione dell'odierna parte ricorrente, anche con riserva e in sovrannumero.

**In merito al *periculum in mora*, si evidenzia che le lezioni per l'anno accademico 2023/2024 sono iniziate il 2 ottobre.**

Di conseguenza, in assenza di un provvedimento che autorizzi l'immediata immatricolazione, parte ricorrente non può frequentare regolarmente i corsi né, tantomeno, sostenere con profitto gli esami curriculari del primo anno accademico.

La descritta situazione di pregiudizio è poi destinata ad aggravarsi ulteriormente, posto che tutti i regolamenti degli Atenei prevedono espressamente l'obbligo di frequenza delle lezioni per poter sostenere gli esami di profitto.

**L'accoglimento della presente istanza, d'altro canto, non arrecherebbe alcun pregiudizio per le amministrazioni resistenti. Infatti, si potrebbe attuare, come già avvenuto nel periodo pandemico, la didattica a distanza per l'anno accademico in questione, ed i docenti così possono agevolmente garantire un'adeguata preparazione degli studenti senza la necessaria presenza.**

Peraltro, nel 2014 sono state migliaia le immatricolazioni in sovrannumero che non hanno comportato alcun disagio alle Università.

Per il primo anno di corso, inoltre, non sono previste particolari attività di laboratorio e, del resto, le esperienze degli anni passati hanno dimostrato ampiamente che – proprio per via del fatto che i posti messi a bando non saturano affatto la reale capacità formativa degli Atenei - l'iscrizione in sovrannumero (anche di migliaia di studenti) non è in grado di arrecare alcun problema al regolare svolgimento delle attività didattiche.

Donde la richiesta ammissione in soprannumero e con riserva al corso di laurea ambito

## **ISTANZA EX ART. 41 C.P.A.**

Con istanza di accesso agli atti, parte ricorrente ha chiesto le generalità e l'indirizzo di residenza di almeno 1 controinteressato. Nel frattempo, la stessa ha individuato un nominativo posizionato utilmente in graduatoria ed ha provveduto alla notifica. Qualora codesto Ecc.mo Tribunale

ritenesse di dover estendere il contraddittorio ad ulteriori soggetti controinteressati rispetto a quelli già intimati, si chiede di poter provvedere alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo online dell'Amministrazione resistente, *ex art. 41 c.p.a.*, in ragione della difficoltà di individuare tutti i potenziali soggetti interessati. Infatti, stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità per parte ricorrente di reperire i relativi luoghi di residenza, la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito dell'Amministrazione resistente consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto.

\* \* \*

Tutto ciò premesso, si conclude affinché l'Ecc.mo Tribunale adito accolga il presente ricorso in ogni sua parte e, conseguentemente:

– **in via preliminare:** disponga, stante la numerosità delle persone potenzialmente lese dal ricorso in esame, l'integrazione del contraddittorio mediante autorizzazione alla notificazione del ricorso per pubblici proclami;

– **in via cautelare,** accolga l'istanza sopra formulata e, per l'effetto sospenda l'efficacia degli atti impugnati e ordini al Ministero dell'Università e della Ricerca di disporre il reinserimento di parte ricorrente nella graduatoria del concorso e di disporre la relativa ammissione con riserva e in sovrannumero al corso di laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria di cui è causa presso l'Ateneo indicato come prima scelta all'atto di presentazione della domanda attraverso il portale "Accesso programmato" gestito dal Cineca, in subordine, presso gli altri Atenei e, in ogni caso, permettendo alla ricorrente di partecipare ai successivi scorrimenti di graduatoria;

– **nel merito,** annulli, per quanto di interesse di parte ricorrente, i provvedimenti impugnati e, per l'effetto:

- **in via principale,** stabilendo il reinserimento di parte ricorrente nella graduatoria del concorso, ammetta definitivamente la stessa al corso di laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria di cui è causa presso l'Ateneo indicato da parte ricorrente come prima scelta o, in subordine, presso gli altri Atenei;

- **in via subordinata,** disponga l'annullamento del concorso e la ripetizione della prova.

Con vittoria di spese e di onorari da distrarre in favore degli avvocati distrattari.

Ai sensi del T.U. spese giustizia si dichiara che il contributo unificato è dovuto nella misura pari ad € 650,00.

Roma, 22 gennaio 2024

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell

Avv. Rosy Floriana Barbata